

ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Liquidazione Giudiziale CCII n. R.G. 22/2026

Numero Sentenza: 30/2026

ric. R.G. n. 161-1/2025 – Procedimento unitario

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA – III SEZIONE CIVILE – in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Caterina Lazzara - **Presidente**

dott.ssa Michela Valente - **Giudice**

dott. Enrico Legnini - **Giudice rel.**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(OMISSIS)

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di EDIL DI BRISCO S.R.L.S. (P.IVA 04336870714), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Leonardo Di Brisco, con sede legale in Foggia alla Via Giacomo Matteotti n. 143, avente ad oggetto "attività non specializzata di lavori edili (muratori)" (v. visura camerale in atti);

nomina

Giudice Delegato per la procedura il Dott. Enrico Legnini;

nomina

curatore il dott. VIOLA GIOVANNI / VLIGNN65S07D643B , con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

stabilisce

il giorno **1/10/2026 ore 12.00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al G.D.;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione

allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Foggia, così deciso in data 22/4/2026.

(seguono le firme)

Depositata in cancelleria e pubblicata il giorno 4/05/2026.

Foggia, 04/05/2026.

Il Funzionario UPP
dott.ssa Fabrizia Amodio

